

**Service level agreement
prestazioni generali (SLA prestazioni)
concernente il contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza
della Confederazione**

SLA prestazioni generali

1 Oggetto

Il presente SLA prestazioni è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007. Esso disciplina:

- le prestazioni di PUBBLICA a favore dei datori di lavoro (n. 2);
- gli obblighi di comunicazione e informazione esistenti tra PUBBLICA e i datori di lavoro (scambio di dati), comprese le conseguenze finanziarie delle comunicazioni errate e/o tardive nonché la procedura in caso di divergenze concernenti lo scambio di dati (n. 3);
- gli obblighi speciali di comunicazione dei datori di lavoro nei confronti di PUBBLICA (n. 4);
- le comunicazioni di PUBBLICA concernenti l'evoluzione dei casi a rischio e i successivi provvedimenti (n. 5);
- la determinazione e la fatturazione delle spese amministrative che i datori di lavoro devono a PUBBLICA per le prestazioni da essa fornite (n. 6 e 7);
- la fatturazione dei premi versati dai datori di lavoro per i rischi di decesso e invalidità (premi di rischio; n. 8);
- il pagamento dei contributi per il fondo di garanzia (n. 9);
- il pagamento delle tasse dell'autorità di vigilanza (n. 10).

2 Prestazioni di PUBBLICA

2.1 Prestazioni a favore dei datori di lavoro

Le prestazioni fornite da PUBBLICA a favore dei datori di lavoro sono suddivise in prestazioni di base e prestazioni speciali.

Le prestazioni di base e quelle speciali sono fatturate separatamente ai datori di lavoro.

Oltre a queste prestazioni PUBBLICA fornisce anche prestazioni a favore dei destinatari (assicurati attivi e beneficiari di rendite) che sono fatturate direttamente a questi ultimi. Per queste prestazioni esiste un regolamento delle spese separato emanato dalla Commissione della cassa.

2.2 Prestazioni di base

Le prestazioni di base sono prestazioni necessarie per l'attuazione della previdenza professionale secondo le basi legislative ad esse applicabili (LPP, LPers, legge su PUBBLICA e le rispettive disposizioni di esecuzione).

Sono considerate prestazioni di base:

2.2.1 Amministrazione dell'assicurazione

- a. Il trattamento dei dati personali dei destinatari compresa l'incorporazione dell'eventuale rincarò presso i beneficiari di rendite;
- b. la gestione dei dossier dei destinatari;
- c. il controllo dei presupposti del diritto alle prestazioni;
- d. il calcolo e versamento delle prestazioni secondo i piani di previdenza di PUBBLICA;
- e. la gestione dei conti individuali dei destinatari;
- f. la gestione del conto testimone LPP;
- g. l'allestimento di conteggi con il fondo di garanzia;
- h. l'allestimento di certificati di assicurazione individuali per ogni assicurato una volta all'anno e in caso di modifica del diritto alla prestazione a seguito di riscatto, prelievo anticipato per PPA e divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;
- i. la gestione di altri conti eventualmente necessari per la previdenza professionale come ad esempio un conto delle riserve dei contributi del datore di lavoro;
- j. l'allestimento, una volta all'anno, di un certificato di pensione e di una dichiarazione fiscale individuali e di una conferma individuale di pensione per ciascun beneficiario di rendite;
- k. il conteggio dell'imposta alla fonte;
- l. la comunicazione di prelievi in capitale alle autorità fiscali;
- m. l'elaborazione corrente dei dati degli assicurati e delle mutazioni comunicate dai datori di lavoro;
- n. la tenuta in buona e debita forma della contabilità della Cassa di previdenza della Confederazione;
- o. l'allestimento del bilancio e del conto d'esercizio al 31 dicembre entro il 30 giugno dell'anno successivo e del rapporto annuale;
- p. il conteggio dei contributi secondo i piani di previdenza;
- q. il conteggio periodico dei contributi compreso un certificato dettagliato per ogni assicurato; su richiesta la fatturazione è effettuata per ogni ufficio/servizio;
- r. l'allestimento dell'estratto annuale del capitale a risparmio o della riserva matematica per tutta la Cassa di previdenza della Confederazione;
- s. il conteggio dei premi di rischio;

- t. il conteggio dei contributi per il fondo di garanzia;
- u. il conteggio delle tasse dell'autorità di vigilanza;
- v. la gestione dello scambio di dati.

2.2.2 Prestazioni di informazione

- a. Redazione e invio ai destinatari di un periodico informativo;
- b. informazione periodica dei settori delle risorse umane;
- c. gestione e mantenimento in funzione del sito Internet;
- d. allestimento e manutenzione dei programmi di simulazione;
- e. allestimento e aggiornamento di opuscoli e promemoria su temi specifici;
- f. pubblicazione del rapporto annuale.

2.3 Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali sono prestazioni che PUBBLICA fornisce a titolo complementare alle prestazioni di base su richiesta dei datori di lavoro e dietro loro speciale incarico.

Sono considerate prestazioni speciali in particolare:

- a. la formazione dei datori di lavoro;
- b. l'organizzazione di incontri, seminari e presentazioni in occasione di manifestazioni su incarico dei datori di lavoro per i loro impiegati, specialisti del personale e altri gruppi interessati;
- c. le prestazioni effettuate su particolare richiesta di un datore di lavoro;
- d. le liquidazioni parziali;
- e. le prestazioni per il piano sociale.

3 Scambio di dati

3.1 Principio

PUBLICA trasmette i documenti e le informazioni, eccettuate le fatture, in forma elettronica oppure li inserisce in una zona protetta del sito Internet, alla quale i datori di lavoro hanno accesso. I datori di lavoro e PUBBLICA sono obbligati a rispettare le disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.

3.2

Scambio di dati tra i sistemi retributivi dei datori di lavoro e il sistema di gestione dei dati degli assicurati di PUBBLICA

- a. PUBBLICA e i datori di lavoro devono rispettare le interfacce tra i sistemi retributivi dei datori di lavoro e il sistema di gestione dei dati degli assicurati di PUBBLICA, e i processi di elaborazione dei dati concordati.
- b. PUBBLICA si impegna a organizzare incontri periodici con i responsabili delle interfacce dei sistemi retributivi dei datori di lavoro.
- c. PUBBLICA e i datori di lavoro collaborano:
 1. alla pianificazione e attuazione dell'elaborazione dello stipendio annuo;
 2. alla cura e manutenzione delle interfacce degli stipendi;
 3. all'allestimento del piano annuale di produzione;
 4. alla pianificazione e attuazione delle modifiche di software (release).
- d. Possono essere stipulate specifiche convenzioni di collaborazione tra i settori tecnici di PUBBLICA e i datori di lavoro.

3.3

Maggiori spese legate allo scambio di dati

Se dai sistemi retributivi dei datori di lavoro o dal sistema di gestione dei dati degli assicurati di PUBBLICA sono comunicati dati falsi che richiedono rettifiche e comportano pertanto maggiori spese, oppure se la violazione degli obblighi di comunicazione e di informazione causa un aumento delle spese (n. 3.2 e 4), tale maggiore spesa può essere fatturata da PUBBLICA o dal corrispondente datore di lavoro alla tariffa per le prestazioni speciali secondo il numero 6.2.

3.4

Procedura in caso di disaccordo sullo scambio di dati e procedura di contestazione

Se vi è disaccordo tra i partecipanti sulle conseguenze finanziarie secondo il numero 3.3 oppure se i partecipanti non trovano un accordo concernente lo scambio di dati, è applicata la seguente procedura di contestazione:

- a. presa di contatto con il manager della qualità del 2° pilastro Servizio specializzato supporto PUBBLICA LPP;
- b. Nel settore delle interfacce: esercizio BV PLUS/CCHR/ Servizio specializzato supporto PUBBLICA settore clientela con l'intervento del manager della qualità del 2° pilastro Servizio specializzato supporto PUBBLICA LPP; inoltre divisione Politica della spesa pubblica dell'AFF in caso di conseguenze finanziarie secondo il numero 3.3;
- c. 1° livello della procedura di contestazione: direzioni della divisione PUBBLICA (Gestione dei destinatari e Finanze e contabilità)/direzioni della divisione dell'UFPER; inoltre direzione della divisione Politica della spesa pubblica dell'AFF in caso di conseguenze finanziarie secondo il numero 3.3;

Essa calcola i premi necessari per l'assicurazione contro i rischi di decesso e invalidità sulla scorta delle sue basi tecniche.

Essa calcola la ripartizione delle spese tra i datori di lavoro; la ripartizione delle spese si basa sull'effettivo dei singoli datori di lavoro.

Essa comunica ai datori di lavoro dopo ogni controllo l'evoluzione dei casi di rischio. La comunicazione contiene dati su:

- a. il numero dei casi di invalidità totale e parziale (nome, numero personale e servizio);
- b. totale della somma di rischio (parte coperta e parte scoperta);
- c. modifica del premio di rischio che deve essere versato dal datore di lavoro;
- d. ripercussioni dell'esame medico sull'evoluzione del premio di rischio.

5.1.2 Procedura in caso di modifiche imminenti del premio di rischio

Se alla fine dell'anno civile si verificano modifiche causate dall'evoluzione dei rischi di decesso e invalidità, PUBBLICA le comunica ai datori di lavoro indicando loro le necessarie basi di calcolo entro il 1° marzo dell'anno successivo.

Se queste indicazioni non sono contestate dai datori di lavoro entro 30 giorni, le eventuali modifiche dei premi di rischio ad esse vincolate entrano in vigore dal 1° gennaio seguente. I datori di lavoro comunicano a PUBBLICA le modifiche delle disposizioni legali concernenti il coordinamento con l'obbligo di continuare a pagare il salario.

5.2 Evoluzione dei contributi del datore di lavoro

Se PUBBLICA prevede che nei successivi 12 mesi i contributi dei datori di lavoro raggiungeranno il limite massimo stabilito nell'articolo 32g capoverso 1 LPers, essa lo comunica ai datori di lavoro. La comunicazione è motivata con una corrispondente perizia attuariale.

Entro 18 mesi dal ricevimento della comunicazione (tempo di elaborazione) i datori di lavoro adottano a titolo esecutivo le misure necessarie.

Le modifiche della struttura dei contributi o delle prestazioni per ottenere l'equilibrio finanziario devono essere operative entro il 1° gennaio successivo alla scadenza del tempo di elaborazione di 18 mesi. Sono fatte salve le deroghe a questi termini per motivi particolari, in particolare se una copertura insufficiente deve essere risanata, se per ragioni giuridiche devono essere garantiti termini transitori nei regolamenti di previdenza oppure se il Consiglio federale presenta al Parlamento una modifica legislativa.

6 Spese amministrative

6.1 Spese per le prestazioni di base

Le spese per le prestazioni di base del numero 2.2.1 comprendono:

- a. il premio dei costi basato sul numero dei destinatari (premio pro capite);
- b. il premio dei costi basato sulla quota della riserva matematica;
- c. il premio dei costi basato sui premi di rischio.

6.1.1 Premio dei costi basato sul numero dei destinatari PC (ND)

Il premio dei costi basato sul numero dei destinatari (assicurati attivi e beneficiari di rendite [premio pro capite]) ammonta a 55 franchi per ogni destinatario.

6.1.2 Premio dei costi basato sulla quota della riserva matematica PC (RM)

Il fattore di calcolo dei premi PC (RM) ammonta a tre punti base della riserva matematica.

6.1.3 Premio dei costi basato sui premi di rischio PC (PR)

Il fattore di calcolo dei premi PC (PR) ammonta al sette per cento dei premi di rischio.

Tabella delle tariffe delle prestazioni di base fornite da PUBBLICA

Tipo di premio	Proporzionalità	Basi	Fattore
PC (ND)	Numero di assicurati attivi e di rendite (incl. rendite dell'assicurazione volontaria prima dell'1.6.2003)	<i>Base degli assicurati attivi:</i> pagamento o accredito per l'anno attuale da gennaio a dicembre. <i>Base delle rendite:</i> pagamento delle rendite per l'anno attuale da gennaio a dicembre.	Premio pro capite di fr. 55.–
PC (RM)	Riserva matematica per ogni destinatario	Media aritmetica dell'effettivo al 31 dicembre dell'anno precedente e al 31 dicembre dell'anno in corso.	3 punti base della RM.

Tipo di premio	Proporzionalità	Basi	Fattore
PC (PR)	Premio di rischio netto	Premio di rischio fatturato nell'esercizio dall'1.1 al 31.12.	7 % del premio di rischio.

6.1.4 Evoluzione della tariffa dei costi

Se il catalogo delle prestazioni rimane immutato, i fattori sono ridotti come segue a partire dall'esercizio 2010 (incluso):

Esercizio	Fattore PC (ND)	Fattore PC (RM)	Fattore PC (PR)
2008–2009	fr. 55.–	3 punti base	7,00 %
2010	fr. 54.–	2,95 punti base	6,85 %
2011	fr. 53.–	2,90 punti base	6,70 %
2012	fr. 52.–	2,85 punti base	6,55 %
2013	fr. 51.–	2,80 punti base	6,40 %
2014	fr. 50.–	2,75 punti base	6,25 %

6.2 Determinazione delle spese per prestazioni speciali

Le aliquote di rimborso per le prestazioni speciali ammontano per (stato l'1.1.2007):

- a. direttore e membri della direzione, all'ora: fr. 260.–;
- b. quadri e specialisti, all'ora: fr. 187.–;
- c. altri collaboratori, all'ora: fr. 104.–.

Le aliquote si basano sull'indice dei salari nominali dell'UST in caso di conclusione del contratto e sono adeguate ogni anno.

Prima della sua esecuzione PUBBLICA informa i datori di lavoro o le unità amministrative che il mandato è qualificato prestazione speciale e richiama la loro attenzione sull'obbligo di rimborso che ne deriva.

6.3 Spese di amministrazione del patrimonio

Le spese di amministrazione del patrimonio si basano sulle spese effettive. Esse sono compensate con la performance della Cassa di previdenza della Confederazione.

7 Fatturazione delle spese per le prestazioni di base e per le prestazioni speciali

7.1 Prestazioni di base

Le spese per le prestazioni di base sono fatturate trimestralmente. Il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre è emessa una fattura d'acconto basata sui seguenti dati:

- a. PC (ND): numero di assicurati attivi e di rendite al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b. PC (RM): riserve matematiche al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c. PC (PR): somma dei premi di rischio fatturati in ciascun trimestre.

Le modifiche sopravvenute nel corso dell'anno sono inserite nel conto finale al 31 dicembre e sono fatturate come maggiore spesa o accreditate nel primo trimestre dell'anno successivo.

7.2 Prestazioni speciali

Le parti convengono le modalità della fatturazione.

7.3 Termini di pagamento

Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Sui pagamenti tardivi è riscosso un interesse di mora del cinque per cento. Se i termini di pagamento non sono rispettati, il debitore è costituito in mora.

8 Premi di rischio

I premi di rischio sono fatturati mensilmente ai datori di lavoro.

9 Fondo di garanzia

I contributi al fondo di garanzia sono finanziati con i redditi del patrimonio.

10 Tasse dell'autorità di vigilanza

Le tasse dell'autorità di vigilanza sono finanziate con i redditi del patrimonio.

11 Entrata in vigore

Lo SLA prestazioni entra in vigore contemporaneamente al contratto di affiliazione.

Le modifiche dello SLA prestazioni costituiscono modifiche del contratto di affiliazione. Per la loro validità necessitano del consenso delle parti contraenti del contratto di affiliazione e dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione.

12 Abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
AFF	Amministrazione federale delle finanze
BV plus	Sistema salariale della Confederazione
CCHR	Centro di competenza Risorse umane, UFPER
FDS	Servizio specializzato supporto PUBBLICA
FRW	Finanze e contabilità PUBBLICA
GB	Settore di compiti 1, UFPER (basi e prodotti)
GD	Gestione dei destinatari PUBBLICA
ND	Numero dei destinatari (assicurati attivi e beneficiari di rendite)
PC	Premio dei costi
PR	Premio di rischio
RM	Riserva matematica
SLA	Service level agreement (convenzione sulle prestazioni)
UFPER	Ufficio federale del personale
UST	Ufficio federale di statistica

